

ATTO COSTITUTIVO

Il giorno ... del mese di febbraio dell'anno duemiladiciassette alle ore 9 in Via C. Urbino, 52 a Crema (Cr), si sono riuniti per costituire un'Associazione i signori:

- **Lu Haiying – P.zza Fulcheria 26013 Crema – LUXHNG67S65Z210L**
- **Daniele Carrera – Via Santa Chiara, 46 26013 Crema – C.F.CRRDNL74M02D142Q**
- **Giuseppe Scarri – Via Cremona, 52 A 26013 Crema - C.F. SCRGPP58R12D142P**
- **Francesco Barbaglio – Via Capergnanica, 17 26013 Crema - BRBFNC66R04D142Q**

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Giuseppe Scarri, il quale a sua volta nomina come segretario Daniele Carrera.

Il Presidente ripercorre la nascita del progetto, condiviso dai Signori presenti, che in data odierna formalizzano la costituzione dell'associazione che ne persegua le finalità.

Il Comune di Crema, tramite la sua partecipata Cremasca Servizi ha formulato indirizzo, per favorire lo sviluppo delle relazioni conseguenti al gemellaggio con Nanning, perché orienti le proprie attività nell'ambito delle proprie competenze, alla realizzazione di un progetto che, coinvolgendo i soggetti istituzionali competenti, pubblici e privati, in primis le Associazioni di categorie e la Camera di commercio di Cremona, definisca le potenzialità del territorio in termini di produttori e prodotti che possano essere di interesse per i cittadini e le imprese di Nanning e che veda comunque protagoniste le imprese cremasche.

La Città di Nanning della regione autonoma del Guanxi Zhuang della Repubblica Popolare Cinese **e la Città di Crema** della Provincia di Cremona della Repubblica Italiana, **a settembre 2015 hanno siglato un accordo** valido per cinque anni dalla sua sottoscrizione che rimarrà in vigore se nessuna delle due parti lo interromperà, in conformità con i principi del Comunicato Congiunto sulla Fondazione di Relazioni diplomatiche tra la Repubblica Popolare Cinese e la Repubblica Italiana, **con lo scopo di valorizzare e sviluppare l'amicizia e la cooperazione** tra le due parti promuovendo la conoscenza reciproca tra i popoli della Cina e dell'Italia, e attraverso la consultazione di amicizia.

Le due parti si impegnano con il gemellaggio, su basi di equità e reciproco beneficio, a promuovere i contatti interpersonali di amicizia e ad attivare gli scambi e la cooperazione in vari ambiti quali business, sports, salute, etc. per promuovere lo sviluppo comune.

A maggio 2016 e' stato inoltre siglato l'accordo di cooperazione "Memorandum of Understanding" – di cooperazione economica e commerciale tra le due città.

Il Memorandum, della durata due anni, rappresenta un'opportunità concreta per lo sviluppo commerciale e culturale delle aziende del territorio cremasco.

In particolare le parti prevedono un proficuo scambio di competenza del settore pubblico e privato e le migliori pratiche per contribuire alla valorizzazione e allo sviluppo di amicizia e

collaborazione; si specifica inoltre lo sviluppo di scambi commerciali in partneriati economici di diversi settori.

REI – Reindustria Innovazione, agenzia di sviluppo del territorio si è resa disponibile a favorire l'attivazione delle collaborazioni, per strutturare azioni di avviamento e un modello di organizzazione attraverso l'interlocuzione con i soggetti dell'imprenditoria, dell'artigianato e del commercio, dell'associazionismo, anche al fine di acquisire finanziamenti privati da destinare al sostegno delle attività che saranno organizzate per il raggiungimento dello scopo.

Rei, definita la progettualità, dopo aver coinvolto i principali attori del territorio attinenti al progetto, ha favorito l'emersione di idee e contenuti sulla base delle esigenze e delle opportunità espresse da un gruppo di imprenditori direttamente interessati a sviluppare il percorso.

I Signori oggi presenti, cogliendo lo stimolo dell'Amministrazione e dell'Agenzia di sviluppo Rei, hanno nell'ultima annualità collaborato attivamente alla nascita e sviluppo della progettualità presenziando attivamente ad incontri operativi e tecnici, offrendo preziosi spunti, idee propositive per lo sviluppo delle relazioni tra i due Paesi, partecipando altresì alla missione esplorativa a Nanning nel mese di settembre 2016.

Pertanto i presenti, dopo un lungo e valutato processo, si fanno promotori della costituzione dell'Associazione, che permetterà a tutti coloro che possano esprimere un interesse, con particolare attenzione alle aziende del territorio provinciale cremonese, di beneficiare dei contenuti delle progettualità emerse, legate alla collaborazione tra i due territori.

L'Associazione ha quale scopo principale quello di contribuire allo sviluppo e arricchimento culturale ed economico del territorio cremasco attraverso la diffusione dell'italianità con scambi culturali e commerciali tra due territori, Crema e Nanning. Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed estero.

Per il raggiungimento di dette finalità l'Associazione potrà collaborare e/o convenzionarsi con qualsiasi Ente pubblico e/o privato, locale, nazionale od internazionale, nonché collaborare con singoli, organismi, movimenti ed associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti. L'associazione potrà inoltre realizzare appositi progetti di cooperazione culturale, economica e sociale da sottoporre alle istituzioni di ogni livello.

Pur non avendo finalità di lucro, l'associazione potrà svolgere attività commerciale strumentale allo scopo istituzionale.

Tale impostazione, condivisa dal Comune di Crema, verrà comunicata dall'Ente stesso al Comune di Nanning, indicando l'associazione nascente quale referente delle azioni derivanti dagli atti sopra citati.

Il Presidente dà lettura dello Statuto che, dopo ampia discussione, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.

Le persone che hanno stipulato il presente atto costitutivo assumono la qualifica di socio fondatore dell'Associazione.

I presenti deliberano di costituire un fondo di dotazione iniziale pari a €- a persona e si autorizza il Presidente a procedere all'apertura di un c/c.

Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione all'Associazione è libera, che il funzionamento dell'Associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

I presenti deliberano che l'Associazione venga chiamata "I.P.C. Italian Promotion Center" con sede in Via C. Urbino, 52 a Crema , presso REI – Reindustria Innovazione e nominano i seguenti signori a componenti il Consiglio Direttivo, Consiglio che sarà modificato o ratificato alla prima assemblea utile:

Presidente:

Vice Presidente:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Il Presidente

Il Segretario

Firma soci fondatori:

Lu Haiying

Daniele Carrera

Giuseppe Scarri

Francesco Barbaglio

Statuto dell'Associazione

“I.P.C. Italian Promotion Center”

Art. 1 – Costituzione e Sede

E' costituita l'Associazione denominata “I.P.C. Italian Promotion Center” con la forma dell'Associazione non riconosciuta ai sensi degli Artt. 36 e seguenti del C.C.

L'Associazione ha sede nel Comune di Crema (CR) in Via C.Urbino, 52.

Il Consiglio Direttivo potrà, con delibera, trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie in tutta Italia.

L'Associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione stessa.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Finalità e attività

L'Associazione denominata “I.P.C. Italian Promotion Center” ha lo scopo di contribuire allo sviluppo e arricchimento culturale ed economico del territorio cremasco e cremonese attraverso la diffusione dell'italianità con - scambi culturali e commerciali- tra due territori, Italia e Cina.

Per il raggiungimento di tale obiettivo l'Associazione intende sviluppare azioni di marketing territoriale. Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed estero.

Attività

L'Associazione potrà svolgere per il conseguimento degli obiettivi statutari le seguenti attività, che si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo.

In ambito culturale:

- a) progettazione, organizzazione e gestione di attività culturali in senso lato, artistiche , ricreative, sportive e turistiche, attraverso proposte made in Italy ;
- b) gestione di spazi e locali nei quali promuovere l'italianità con lo studio della lingua, la conoscenza delle arti, della letteratura, della danza e dello sport, cibo , cultura culinaria e gastronomica italiana, attraverso l'organizzazione di corsi, lezioni, stage, mostre, eventi, conferenze, proiezioni, spettacoli, concorsi culturali, creazione e gestione di biblioteche, videoteche e centri multimediali;
- d) creazione di pubblicazioni e materiale utile alla diffusione delle attività statutarie (editoria, redazione e distribuzione di materiale audiovisivo e multimediale);
- e) organizzazione di missioni italo/cinesi e viceversa;
- f) organizzazione un servizio informazioni e documentazione su Crema e sull'Italia, nei vari ambiti culturali;
- g) gestione di punti ristoro, bar e ristoranti con cucina italiana a supporto delle attività istituzionali.

In ambito commerciale:

- a) facilitazione degli scambi commerciali Italia/Cina con analisi settoriali e relazioni commerciali ;

- b) organizzazione eventi ed incontri tra le imprese con assistenza organizzativa e linguistica agli operatori cremaschi, organizzazione della logistica relativa agli spostamenti delle delegazioni;
- c) Attività di promozione e comunicazione eventi;
- d) ogni altra attività riconosciuta idonea per il perseguimento delle finalità sociali.

Per il raggiungimento di dette finalità l'Associazione potrà collaborare e/o convenzionarsi con qualsiasi Ente pubblico e/o privato, locale, nazionale od internazionale, nonché collaborare con singoli, organismi, movimenti ed associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti. L'associazione potrà inoltre realizzare appositi progetti di cooperazione culturale, economica e sociale da sottoporre alle istituzioni di ogni livello.

L'Associazione pur non avendo scopo di lucro potrà svolgere una attività commerciale, purché strumentale al raggiungimento degli scopi, in tal caso eventuali utili, al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno investiti nell'Associazione al fine di migliorare l'efficienza e la qualità nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione stessa.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie e editoriali marginali necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare a federazioni di associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o impiegare lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri associati. L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

Art. 3 – I Soci

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione coloro che abbiano dato o possano dare un valido apporto per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni associato ha un voto.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

La quota è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo.

Le quote associative non sono trasmissibili.

Le cariche sociali, elette dall'assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso.

Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e coloro che ne fanno richiesta scritta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari. L'ammissione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza.

Il Consiglio Direttivo può nominare 'Soci Onorari' quei soggetti fisici o giuridici che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa; i 'Soci Onorari' acquisiscono la qualifica di socio solo successivamente all'accettazione della loro nomina.
I soci onorari non hanno diritto di voto.

Art.4 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
- dimissioni;
- esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

Il socio che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo almeno 6 mesi prima della scadenza dell'anno solare; in mancanza di tale comunicazione sarà considerato socio anche per l'anno successivo e sarà tenuto al versamento della quota associativa.

Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci, (o al Collegio dei Garanti se istituito) la quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Art. 5 – Diritti e doveri dei Soci

I Soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Il pagamento della quota associativa dovrà essere effettuato entro 30 giorni dall'accettazione della domanda di ammissione e successivamente entro il mese di marzo di ogni anno.

La morosità nel pagamento della quota associativa prolungata per oltre tre mesi dall'invito di pagamento rivolto all'associato moroso dà luogo alla perdita della qualità di associato. Sulla esclusione dell'associato moroso delibera il Consiglio Direttivo.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione e sulle quote associative versate.

I Soci hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dall'Associazione;
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo una);
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti;
- approvare regolamenti interni.

Art. 6 – Gli Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Collegio dei Revisori dei Conti, qualora la sua istituzione venga deliberata dall'Assemblea;
- Collegio dei Garanti qualora la sua istituzione venga deliberata dall'Assemblea.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite e hanno durata di cinque anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Art. 7 – L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.

L'assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, da un consigliere.

La convocazione dell'assemblea è effettuata, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nella stessa lettera di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, al domicilio risultante dal Libro dei soci.

La convocazione può effettuarsi anche tramite telegramma, fax ovvero e-mail confermato dal destinatario anche con lo stesso mezzo. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, eleggono domicilio nel luogo, presso il numero di utenza fax e all'indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro dei soci.

L'assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci, risultanti dal Libro soci e in regola con il pagamento della quota, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti o informati tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L'assemblea ordinaria delibera:

- l'elezione del Consiglio direttivo;
- l'approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale;
- la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
- sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.
- elegge il Presidente del Collegio dei revisori, quando istituito.

Il socio maggiore di età ha diritto di voto. È ammesso il voto per delega.

In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà dei Soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi; e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza assoluta.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri non inferiore a due.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- nomina del Presidente del Consiglio Direttivo;
- accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;
- adottare provvedimenti disciplinari;
- compilare il rendiconto contabile annuale;
- redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;
- eleggere al proprio interno il Segretario e il Tesoriere;
- curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
- approvare il programma dell'Associazione;
- fissare le norme per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
- elaborare un piano di attività annuale da sottoporre all'Assemblea;
- aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione.

La carica di amministratore è gratuita.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i soci tra i primi dei non eletti ovvero con elezione alla prima assemblea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza da un membro del Consiglio direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle delibere del Consiglio direttivo.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di un (1) anno, nominato a rotazione tra i membri del Consiglio direttivo stesso.

Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente ne assume temporaneamente le funzioni.

Art. 10 – Il Segretario

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente. Tiene aggiornato l'elenco dei Soci. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Art.11 – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura inoltre ogni aspetto amministrativo dell'Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

Art.12 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali. Il Collegio dura in carica cinque anni. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del quinquennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori legali;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

Art. 13 – Il Collegio dei Garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del quinquennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 14 – Il Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Art. 15 – Il Rendiconto economico-finanziario

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche.

Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio direttivo. Entrambi i documenti devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16 – Modifiche dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea: in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei soci, in seconda convocazione è

necessaria la presenza di almeno il 50% più uno dei soci; la delibera di modifica dello statuto deve essere approvata con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Art. 17 – Scioglimento dell'Associazione

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i 3/4 degli associati. L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, ad altra Associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale. E' fatto divieto di distribuire il patrimonio residuo agli Associati.

Art. 18 – Disposizioni finali

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni.

I soci fondatori:

Lu Haiying

Daniele Carrera

Giuseppe Scarri

Francesco Barbaglio
